

131^a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri Meloni, De Priamo, Figliomeni, Mennuni e Mussolini

**Riconoscimento e Tutela del diritto alla sepoltura dei bambini mai nati -
Modifica art.li 1, 2 e 12 del Regolamento di Polizia Cimiteriale approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3516 del 30 ottobre 1979 e s.mm.ii.**

PREMESSO CHE

- In tutte le culture storicamente attestate è possibile riscontrare sentimenti di rispetto e di considerazione nei confronti dell'essere umano appena concepito. Già Ippocrate nel suo famoso giuramento chiedeva ad ogni medico di impegnarsi per il rispetto assoluto della vita umana e della sua sacralità, anche prima della nascita. Sotto l'influsso del pensiero aristotelico il feto veniva ritenuto un essere umano "in potenza", cioè virtualmente in possesso di tutte le caratteristiche umane. Tale visione viene ancor più valorizzata con l'avvento della religione cristiana, che considera la vita un bene in sé di cui l'uomo non può disporre e che va difeso dal momento del concepimento fino alla morte naturale. Le legislazioni moderne riconoscono diritti al nascituro, pur considerando il frutto del concepimento subordinato alla tutela della salute o della vita della madre;
- Seppellire i morti è un dovere morale, sempre avvertito dalla coscienza umana. Tale atteggiamento di pietà si è esteso col tempo anche ai bambini mai nati. La normativa vigente (D.P.R. 10 settembre 1990, n.285) prevede questa possibilità e le coppie o le singole madri che si sono avvalse di tale facoltà, scegliendo di seppellire il loro bambino non nato, testimoniano che è meno arduo rielaborare e superare un lutto, potendo piangere quel figlio mancato in un cimitero. Attualmente in mancanza di una volontà espressa da parte dei genitori i feti umani vengono smaltiti tra i rifiuti speciali dell'ospedale (D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254).

CONSIDERATO CHE

- Il DPR n. 285 del 10 settembre 1990 (Regolamento Statale di Polizia Mortuaria) all'art. 7 prescrive: *"Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane (comma 3). Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione e il peso del feto".* L'art. 50 aggiunge che *"Nei cimiteri devono essere ricevuti: d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7"*;
Pertanto: a) i prodotti del concepimento dalla 20^a alla 28^a settimana oppure i feti oltre la 28^a settimana vengono sepolti su richiesta dei familiari o comunque su autorizzazione della ASL; b) i

prodotti del concepimento fino alla 20^a settimana vengono sepolti solo su richiesta dei familiari, altrimenti vengono trattati come rifiuti speciali ospedalieri dalle ASL competenti;

- La circolare emanata dal Ministero della Sanità in data 16 marzo 1988 (Circolare telegrafica 500.2/4/270) precisava che: *“l'attuale regolamento di Polizia mortuaria DPR 21 ottobre 1975 n. 803 all'articolo 7 penultimo comma (rimasto pressoché immodificato nell'ultima versione del Regolamento DPR 10 settembre 1990) prevede su richiesta dei genitori il seppellimento anche dei prodotti del concepimento abortivi di presunta età inferiore alle 20 settimane”*. Aggiungeva inoltre che *“si ritiene che il seppellimento debba avvenire di regola anche in assenza di detta richiesta”*;

Si ribadiva altresì che *“Lo smaltimento attraverso la rete fognante o i rifiuti urbani ordinari costituisce violazione del Regolamento di Polizia mortuaria e del Regolamento di igiene”*, specificando che *“Lo smaltimento attraverso la linea dei rifiuti speciali (ex artt. 2 e 14 DPR 10.9.1982 e punto 2.2 Deliberazione 27.7.1984 del Comitato interministeriale di cui all' art. 5 del DPR 10.9.1982 ti. 915) seppur legittimo urta contro i principi dell'etica comune”*.

VALUTATO CHE

Per ciò che concerne la politica seguita negli ultimi anni dall'Amministrazione Capitolina si rileva quanto segue:

A partire dal 1990 si è reso disponibile nel cimitero Flaminio un campo apposito per la sepoltura a terra dei bambini fino a dieci anni, al quale vengono ricondotti anche i feti che hanno avuto un funerale. Sempre presso il Flaminio, esiste un altro campo a cui sono destinati i prodotti del concepimento o i feti che non hanno avuto onoranze funebri, perché sepolti su semplice richiesta delle ASL. Costoro giacciono in fosse singole, contraddistinte da un segno funerario, apposto da AMA-Cimiteri Capitolini, costituito da croce in legno e una targa su cui è riportato il nome della madre o il numero di registrazione dell'arrivo al cimitero se richiesto espressamente dai familiari. Inoltre il 4. gennaio 2012 è stato inaugurato da Roma Capitale il Giardino degli Angeli presso il cimitero capitolino Laurentino, un'area di circa 600mq posizionata di fronte al Campo Bambini. L'area è destinata ad accogliere gli aventi diritto residenti in tutti i Municipi di Roma, in deroga al requisito della territorialità che normalmente regola i flussi dei cimiteri romani. La richiesta di sepoltura va inoltrata alla ASL di riferimento. Le lapidi che contraddistinguono le sepolture sono tutte uguali e il riconoscimento è reso possibile da un codice posto sul retro della lapide. Successivamente con l'approvazione della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 163 del 6 giugno 2012, Roma Capitale ha introdotto una tariffa agevolata per l'inumazione presso il Giardino degli Angeli.

VALUTATO ALTRESI' CHE

Vi è una notevole carenza di informazioni riguardo alla possibilità per i genitori di poter usufruire della possibilità di seppellire i bambini non nati di età inferiore alle 28 settimane ed è pertanto indispensabile che l'Amministrazione Capitolina si faccia carico da un lato di informare adeguatamente gli interessati circa le facoltà previste dall'art. del D.P.R. 285/1990, dall'altro di fare chiarezza sulla sepoltura dei bambini non nati nel rispetto della vigente normativa statale;

In relazione a quanto sopra evidenziato in assenza di una disciplina univoca, appare necessario conciliare il rispetto delle norme con la sensibilità dei singoli individui sul tema, dando la possibilità a coloro che lo desiderano di avere un luogo di ricordo, di raccoglimento e di preghiera per i bambini mai nati anche di età inferiore alle ventotto settimane;

A tal fine è opportuno istituire e attrezzare in tutte le 11 strutture cimiteriali della città di Roma aree specificamente destinate a ospitare i bambini mai nati, ovvero prevedere la sepoltura per tutti i feti superiori ai tre mesi;

È altresì doveroso adeguare la normativa comunale alle odierne esigenze in materia, modificando il Regolamento di Polizia Cimiteriale vigente datato 1979, in conformità al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e nel rispetto della normativa sull'interruzione della gravidanza approvata con la legge n. 194 del 23 maggio 1978, prevedendo che ad ogni interruzione volontaria della gravidanza, verificatasi in una struttura sanitaria, anche quando l'età presunta del concepito sia inferiore alle ventotto settimane e non inferiore ai novanta giorni, nel caso in cui il genitore o i genitori non provvedano e non lo richiedano, venga disposta l'inumazione in specifica area a loro dedicata in ognuno dei cimiteri Capitolini.

Visti i seguenti atti:

Deliberazione Governatoriale n. 4138 del 10 aprile 1936;

Regio Decreto n. 1238 del 9 luglio 1939;

D.P.R. n. 803 del 21 ottobre 1975;

D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990;

D.P.R. n. 254/2003;

Deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 3516 del 30 ottobre 1979;

Deliberazione della Giunta Capitolina n. 163 del 6 giugno 2012;

Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;

per le motivazioni esposte in premessa;

L'Assemblea di Roma Capitale
Delibera di

1. Riconoscere il diritto alla sepoltura per tutti i bambini e le bambine che non sono venuti al mondo, di età gestazionale superiore ai 90 giorni, anche quando non vi sia alcuna richiesta da parte dei genitori (*come da Circolare telegrafica 500.2/4/270, emanata dal Ministero della Sanità in data 16 marzo 1988*); per rendere concreto l'esercizio di questo diritto si provvederà a sottoscrivere, in tempi brevi, apposito protocollo d'intesa con la Regione Lazio per il coinvolgimento delle Asl nelle procedure di seppellimento;
2. Predisporre un'adeguata campagna informativa da realizzare attraverso l'AMA-Servizi cimiteriali, per rendere edotta l'utenza in merito alle facoltà previste dall'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
3. Istituire e attrezzare in tutte le 11 strutture cimiteriali della città di Roma aree specificamente destinate alla sepoltura dei bambini mai nati di età gestazionale superiore ai 90 giorni;
4. Modificare le norme del regolamento di polizia mortuaria che siano incompatibili con la nuova disciplina, ovvero:
 - all'articolo 1, comma primo lettera d) sostituire le parole "dopo il quarto mese" con le parole "**di età gestazionale superiore ai 90 giorni**";
 - all'articolo 2 aggiungere un ulteriore comma: "**In ogni cimitero capitolino è prevista l'istituzione di una specifica area destinata all'inumazione dei bambini mai nati**";

- all'articolo 12 aggiungere un ulteriore comma: **“Il nulla osta al seppellimento dei feti e dei prodotti del concepimento non inferiori ai 90 giorni è rilasciato dalle ASL territorialmente competenti”**;

5. Abolire le tariffe previste dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 163 del 6 giugno 2012, relativamente al servizio di inumazione dei feti e prodotti del concepimento, rimanendo invariate le tariffe concernenti il servizio di cremazione degli stessi.